



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 28 GEN. 2020 Deliberazione N. 41

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Marco MARSILIO con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 31 DICEMBRE 2018
Approvazione schema convenzione con il Ministero della Difesa per lo svolgimento delle attività trasfusionali di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 1, che stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- l'art. 5, comma 1, lettera a), punto 7, che individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
- l'art. 6, comma 1, lettera c), che prevede che le regioni individuino, in base alla propria programmazione, le strutture e gli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di

compensazione nonchè il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'art. 1 ed ai principi generali di cui all'art. 11 della legge medesima;

- l'art. 11, che considerando l'autosufficienza di sangue e derivati un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, prevede, al comma 2, lettera d), che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 4, della legge medesima, successivamente disciplinate, dopo l'abrogazione del predetto articolo, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
- l'art. 23, che prevede che le disposizioni della legge n. 219/2005 si applichino anche al servizio trasfusionale militare;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» che, abrogando l'art. 24 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, ha disciplinato il Servizio trasfusionale delle Forze armate;

VISTO l'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede in particolare:

- al comma 1, che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- al comma 2, che nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili;
- al comma 3, che il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue;
- al comma 4, che, per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute;
- al comma 5, che il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 11 luglio 2013 con il quale è stato riorganizzato il Servizio trasfusionale militare, alla luce delle intervenute disposizioni nazionali in materia di servizi trasfusionali e del processo di riordino della sanità militare, ed in particolare:

- l'art. 1, che ha articolato il Servizio trasfusionale militare;
- l'art. 2, che ha stabilito che le finalità del Servizio trasfusionale militare sono:
 - a) raggiungere e mantenere la completa autonomia delle Forze armate in campo trasfusionale;
 - b) apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale del Servizio sanitario nazionale;
 - c) promuovere, nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, la cultura della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonchè di cellule staminali emopoietiche midollari e da sangue periferico, tra i militari e il personale civile della Difesa;
 - d) cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare, in relazione alle previsioni



delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;

- l'art. 3, che ha stabilito che l'Ispettorato generale della sanità militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento che la legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali; in particolare, esso cura diverse attività tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro data di scadenza, favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale; la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, nonché con i centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti» e, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 2007, come sostituito dall'art. 2126 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che prevede che *«Il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'art. 205 del codice dell'ordinamento militare, sono le autorità competenti del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto»;*

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

VISTO l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR);

VISTO l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la «Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-regioni 20 marzo 2008 (rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra regioni, province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR), recepito con Delibera di Giunta regionale n. 107 del 14 marzo 2017;





VISTE le convenzioni sottoscritte in data 11 aprile 2017 tra la Regione Abruzzo e le Associazioni/ Federazioni donatori di sangue operanti nel territorio regionale nell'ambito della promozione alla donazione e della raccolta del sangue;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 23 maggio 2017 tra la Regione Abruzzo e l'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI);

VISTA l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul «Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze», sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 7 luglio 2016 (rep. atti n. 121/CSR), recepito con Delibera di Giunta regionale n.61 del 19 febbraio 2017;

RICHIAMATO il decreto del Commissario ad acta n. 4 del 28 gennaio 2013 recante "Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" - ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE SANGUE" con il quale viene istituito, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 219/05 e dell'art. 81 della L.R. n. 64 del 18.12.2012 il Centro Regionale Sangue presso la ASL 202 di Lanciano-Vasto-Chieti;

VISTO il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, 19 aprile 2001, recante «Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra regioni e province autonome e Ministero della difesa ai sensi dell'art. 20, legge 4 maggio 1990, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n. 100;

VISTO il Decreto del Ministero della salute del 31 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14.03.19) avente ad oggetto " Schema-tipo di convenzione tra regioni, province autonome e Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" che, all'articolo 1, approva lo schema tipo di convezione tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano ed il Ministero della difesa con il quale vengono regolati i rapporti tra i Servizi trasfusionali militari e le strutture del Sistema trasfusionale nazionale, ovvero le Strutture regionali di coordinamento (SRC), i Servizi trasfusionali (ST) e le Unità di raccolta associative (UdR), per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, di comune interesse;

DATO ATTO che il medesimo art. 1 del DM 31 dicembre 2018 , al comma 2 prevede che il Ministero della difesa stipuli la convenzione con le regioni e le Province autonome per le specifiche attività trasfusionali indicate nello schema tipo allegato, in base anche alla presenza e alla tipologia del Servizio trasfusionale militare sul territorio regionale;

PRECISATO che l'art. 2 del DM 31 dicembre 2018, in attuazione dell'art. 205 del decreto legislativo n. 66/2010, abroga espressamente il previgente decreto del Ministro della sanità 19 aprile 2001, emanato ex lege n. 107/1990, di concerto con il Ministro della difesa;

RITENUTO necessario addivenire alla stipula della convenzione con il Ministero della difesa per disciplinare le attività previste dal l'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente a quelle applicabili al contesto del servizio trasfusionale della Regione Abruzzo, così come di seguito precisato:





- ✓ nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, favorire da parte dell'autorità militare la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili;
- ✓ disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale;

approvando nello specifico lo schema convenzione tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità e il Ministero della Difesa per lo svolgimento delle attività trasfusionali di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, di durata triennale (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente atto), unitamente ai modelli A e B parti integranti della convenzione stessa;

RILEVATO che la presente proposta non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di dare mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatelyzza DPF003 del Dipartimento Sanità di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;

VISTA la L.R. n.77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatelyzza DPF003 del Dipartimento Sanità competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

***per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate***

- 1) di approvare lo schema convenzione tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità e il Ministero della Difesa per lo svolgimento delle attività trasfusionali di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, di durata triennale (allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto);
- 2) di dare mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatelyzza DPF003 del Dipartimento Sanità e al Centro regionale Sangue di porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare il corretto svolgimento delle attività oggetto della convenzione di cui al punto precedente;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero della difesa-Stato Maggiore della difesa-Ispettorato generale della sanità militare, ai Direttori Generali delle AASSLL della Regione Abruzzo, al Direttore del Centro regionale sangue, ai Direttori dei Servizi Trasfusionali delle AASSLL, alle Associazioni e Federazioni Donatori Volontari di sangue, per opportuna conoscenza e per gli tutti gli adempimenti di competenza scaturenti dalla convenzione di cui in oggetto;
- 4) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sanità della Regione per la stipula della convenzione di cui al punto 1);



- 5) di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- 6) di dare mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza DPF003 del Dipartimento Sanità di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO: ASSISTENZA FARMACEUTICA E TRASFUSIONALE - INNOVAZIONE E APPROPRIATEZZA – DPF003

UFFICIO: HTA Appropriatelyzza, Monitoraggio, Spesa e Prescrizioni Farmaceutiche

L' Estensore

Dott. ssa Stefania Melena


(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Doriana Di Marcoberardino


(firma)


Il Dirigente del Servizio
Ad interim

Dott. ssa Stefania Melena


(firma)


Il Direttore Regionale

Dr. Giuseppe Bucciarelli


(firma)

Il Componente la Giunta regionale


Dott.ssa Nicoletta Veri


(firma)


Giunta Regionale
d' Abruzzo

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta


(firma)

Il Segretario della Giunta


(firma)

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66

Ai sensi del decreto del Ministero della Salute 31 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14/03/2019

TRA

Il Ministero della difesa, Stato Maggiore della difesa, Ispettorato generale della sanità militare, nella persona del M [REDACTED], nato a il.....in qualità di Ispettore Generale della Sanità Militare;

e

La Regione Abruzzo - Codice fiscale, nella persona del Direttore p.t. del Dipartimento Sanità, nato a il.....
l'anno 2020, addì del mese di

Premesso che:

1. la legge 21 ottobre 2005, n. 219:

- all'art. 1 stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 7, individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
- all'art. 11, comma 2, lett. d), prevede che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito di apposite convenzioni disciplinate, dopo l'abrogazione dell'art. 24 della medesima legge, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
- all'art. 23, prevede che le disposizioni della legge si applichino anche al servizio trasfusionale militare;

2. il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 205:

- al comma 1, prevede che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n.219;
- al comma 5, prevede che il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;

3. il decreto del Ministro della Difesa 11 luglio 2013:

- all'art. 1, ha articolato il Servizio trasfusionale militare:
 - a) nell'Ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale della sanità militare dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa;
 - b) nel Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma;
 - c) nella Sezione trasfusionale militare del Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia;
 - d) nella Sezione trasfusionale militare del Centro ospedaliero militare di Taranto;



- all'art. 2, ha stabilito che le finalità del Servizio trasfusionale militare sono:
 - a) Raggiungere e mantenere la completa autonomia delle Forze armate in campo trasfusionale;
 - b) Apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale del Servizio sanitario nazionale;
 - c) Promuovere, nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, la cultura della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule staminali emopoietiche midollari e di sangue periferico, tra i militari e il personale civile della Difesa;
 - d) Cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;

- all'art. 3, ha stabilito che l'Ispettorato generale della sanità militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento che la legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, tra cui si evidenziano:
 - la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro scadenza, favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, nonché con i Centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari;
 - lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità;

Giunta Regionale d'Abruzzo

Atteso che nell'ambito della Regione Abruzzo non sono attive strutture del Servizio trasfusionale militare,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. Le attività trasfusionali oggetto della convenzione sono svolte presso enti/comandi militari appartenenti al Ministero della difesa e riguardano:
 - a) Promozione della donazione e formazione;
 - b) Raccolta sangue ed emocomponenti;

Art. 2

Obblighi delle parti

gli obblighi delle parti sono declinati, in relazione alle attività oggetto della convenzione, secondo le indicazioni di cui alle lettere A) e B) del presente articolo, con apposito disciplinare da allegare al testo della convenzione medesima, definito in accordo tra Ispettorato generale



della sanità militare (IGESAN) e Centro Regionale Sangue della Regione Abruzzo (di seguito CRS Abruzzo).

A. Promozione della donazione e formazione.

- a) L'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN) collabora con il CRS Abruzzo e, per il suo tramite, con le Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, nell'ambito della programmazione regionale, per definire gli strumenti idonei a diffondere tra i militari la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione di sangue e a promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima, gratuita e responsabile di sangue, dei suoi componenti.
- b) Vengono predisposte tutte le iniziative atte a favorire l'aggiornamento tecnico e professionale degli operatori del settore, anche mediante scambi di esperienze e l'istituzione di specifici corsi;
- c) L'attività di promozione all'interno delle caserme delle Forze armate (FF.AA.) può essere effettuata secondo l'iter procedurale descritto per la raccolta, di cui al punto B) del presente articolo.

B. Raccolta sangue ed emocomponenti.

- a) La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso enti/comandi militari, dai donatori volontari appartenenti al Ministero della difesa, viene effettuata da Strutture trasfusionali (Servizi trasfusionali – ST e Unità di raccolta – UdR) del Servizio sanitario della Regione Abruzzo, esclusivamente con l'ausilio di autoemoteche.
- b) L'attività concordata viene effettuata secondo le modalità di seguito indicate:
La richiesta di autorizzazione alla raccolta di sangue ed emocomponenti presso le caserme delle FF.AA., previa pianificazione con i comandi/enti interessati:
 - deve essere inoltrata dalle Strutture trasfusionali (ST e UdR) direttamente ed esclusivamente al CRS Abruzzo, che provvede ad inoltrarla all'Ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare (UDCSTM) dell'IGESAN per la specifica autorizzazione.
 - non sono prese in esame richieste inviate direttamente all'UDCSTM;
 - deve essere inviata, mediante la scheda di cui all'allegato A alla presente convenzione, un mese prima dalla data stabilita per la raccolta. La programmazione delle raccolte non può essere superiore a tre mesi.

L'autorizzazione:

- è rilasciata dall'UDCSTM ed inoltrata direttamente ai comandanti degli enti/comandi militari interessati e al CRS Abruzzo, che provvede a darne comunicazione alle Strutture trasfusionali (ST e UdR) interessate;
- Acquisita l'autorizzazione, il responsabile della Struttura trasfusionale (ST e UdR) contatta direttamente gli enti/comandi militari interessati per la definizione dell'attività di raccolta, mediante autoemoteca.

Le Strutture trasfusionali (ST e UdR) inviano all'UDCSTM (all'indirizzo e-mail stamadifesa@smd.difesa.it) e al CRS Abruzzo la scheda attività di cui all'allegato B alla presente convenzione, al termine della raccolta.

- c) L'inosservanza delle procedure descritte comporta: la revoca e/o la non concessione di nuova autorizzazione alle strutture trasfusionali interessate.

Art. 3

Quota riservata

1. La Regione Abruzzo, per il tramite del CRS, qualora venga effettuata la raccolta presso enti/comandi delle Forze armate, riserva una quantità pari al 15% di unità di emazie



concentrate leucodeplete prestorage, prelevate da donatori militari e validate, da mettere a disposizione per le necessità del Servizio trasfusionale militare per il trimestre successivo alla raccolta stessa. La quantità di emocomponenti da mettere a disposizione è determinata sulla base delle unità idonee raccolte e trasmesse con la scheda di cui all'art. 2

2. Le unità di cui al comma 1 vengono messe a disposizione con le modalità indicate nel disciplinare di cui all'art. 2.

Art. 4

Valorizzazioni

1. Nessun compenso economico è dovuto da alcuna delle parti per le iniziative e le attività previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti.

Art. 5

Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio e il controllo dell'applicazione della presente convenzione sono esercitati dall'IGESAN e dal CRS Abruzzo, secondo modalità stabilite in forma congiunta.

Art. 6

Durata

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza prevista, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.

.....li.....

Per il Ministero della Difesa

Per la Regione

.....

.....



ALLEGATO A: SCHEDA DI RICHIESTA

A: CENTRO REGIONALE SANGUE (CRS) ABRUZZO

E.mail: direzione.crsabruzzo@asl2abruzzo.it

Per successivo inoltro a:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ISPettorato Generale della Sanita' Militare

Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare

mail: stmadifesa@smd.difesa.it


SIMT PER ST/UDR (ASSOC.DON.) RICHIEDENTE.....

Richiesta autorizzazione raccolta presso Enti/Comandi militari (compilare tabella sottostante)

DATA	ENTE/COMANDO MILITARE	LOCALITA' e PROVINCIA	UNITA' MOBILE	N. DONATORI PREVISTI

DATA

FIRMA E TIMBRO SIMT



ALLEGATO B: SCHEDA ATTIVITA' RACCOLTA

**A: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE**
Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare
E.mail: stamadifesa@smd.difesa.it

A: CENTRO REGIONALE SANGUE (CRS) ABRUZZO
E.mail: direzione.crsabruzzo@asl2abruzzo.it

SIMT o ST/UsR (ASSOC.DON.)

Ente/Comando Militare	Indirizzo	Data atto autorizzativo Ispettorato Generale della Sanità Militare	Data di raccolta di sangue	Numero di donazioni	Referente ed indirizzo e-mail

DATA

FIRMA E TIMBRO

